

LII.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Congedo — Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'unificazione dei vari debiti dello Stato — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del Senatore Di Revel (relatore) sull'articolo primo — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo primo — Considerazioni dei Senatori Lausi, Giulini e Becilacqua in ordine all'art. 2. — Spiegazioni date a ciascuno dei detti Senatori dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 2. — Modificazioni all'art. 3. proposte dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore De Monte — Risposta del Senatore Di Revel a difesa delle medesime — Parole del Senatore Giulini contro le proposte modificazioni, a cui risponde il Senatore Di Revel — Presentazione di tre progetti di legge — Ripresa della discussione — Discorso del Ministro delle Finanze a sostegno del progetto — Risposta del Senatore Di Revel — Elezione delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed approvazione dell'art. 3. all'8. — Ritiro dell'emendamento proposto all'art. 9. dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 9 al 19 — Presentazione di due progetti di legge — votazione dell'intero progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure una lettera del Senatore Di Fondi, il quale per motivi di famiglia domanda un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3008. Parecchi capitani marittimi della Liguria sottopongono al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge per l'istituzione della Casa invalidi della marina mercantile.

N. 3009. Alcune case bancarie interessate nelle convenzioni stipulate dal Governo il 22 marzo e 30 aprile u. s. colla Ditta Adami e Comp. domandano che vengano le medesime mantenute nella concessione delle ferrovie meridionali sottoposta alla sanzione del Parlamento.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal sig. Raffaele Garilli di un suo discorso sullo spirito d'associazione in Piacenza.

2. Dal signor Angelo Marini di due copie di un opuscolo intitolato: *del governo dei Borboni di Napoli.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE
DEI VARI DEBITI DELLO STATO.
(V. atti del Senato N. 49).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'unificazione dei vari debiti dello Stato. Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

Non credo di dover dar lettura degli elenchi che fanno parte del progetto, ma però quando si verrà alla questione sollevata dall'ufficio centrale, darò lettura delle parti che riguardano la medesima.

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggo gli articoli per parli ai voti.

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del Regno d'Italia tutti i debiti che sono descritti nell'elenco A, il quale fa parte integrante della presente legge ».

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io credo che la dichiarazione contenuta in quest'articolo non importi di necessità che

tutti i debiti iscritti in quest'elenco possano essere alla disposizione del Governo, qualora nella commutazione che si farà dei titoli, alcuni sieno smarriti e che quindi questa non possa aver luogo. Suppongo che le somme iscritte in questi elenchi sieno il montare di tutti i debiti quali ora risultano alle amministrazioni dei debiti pubblici degli antichi Stati, e che ora riuniti ne formano un solo, ma che non importano per se stesse la somma precisa di quei debiti in modo reale. Ove nella commutazione successiva alcuni titoli che trovansi far numero in queste siano stati smarriti, credo che vi potranno essere rimessi in tempo.

Mi spiego; le rendite al portatore smarrite sono tuttavia comprese nelle designazioni dei debiti fatte in questo elenco poichè si ignora se siano smarrite o non.

Ma non sarà che quando sia compiuta l'appurazione che si conoscerà poi effettivamente quale sia il debito dello Stato; quindi finora questi elenchi non sono in certo modo che dimostrativi.

Ministro delle Finanze. È vero come disse l'onorevole Senatore Di Revel, che le somme non sono che dimostrative poichè negli elenchi non è indicata in quelle la rendita che è in circolazione presentemente, ma quella che esisteva alla fine dell'anno 1860. Tanto è vero che della rendita 1819 oggi ne esistono L. 5,559 di meno, per estrazioni fatte il 30 del mese di marzo; come pure esistono 27,400 lire di rendita di meno dell'imprestito del 1831 ed infine altre lire 80,406 di meno dell'imprestito del 49 per estrazioni fatte il 30 giugno. Cosicchè si vede chiaro che questi elenchi sono solamente dimostrativi. Quando per unificare i debiti si dovranno verificare si vedrà quali siano veramente le rendite in corso che costituiscono il Debito pubblico, essendochè molti titoli al portatore possono essere stati smarriti.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1; chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 2. I debiti contratti od assunti dai cessati governi italiani sotto forma di rendita pubblica che non sono compresi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verificazioni saranno oggetto di leggi speciali ».

« Quelli contratti od assunti sotto forma diversa potranno, previa liquidazione, essere iscritti nel Gran Libro in virtù di una legge ».

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Credo mio dovere di ripetere qui una raccomandazione che venne fatta da un onorevole membro della Camera Elettiva, al quale per verità il signor Ministro ha risposto in termini pienamente soddisfacenti.

Ho però creduto bene che una parola in favore di una certa categoria di creditori dello Stato si elevasse anche in quest'aula e per parte di una persona che appartiene per nascita e domicilio alla Lombardia.

Intendo alludere a quel prestito fatto nel 1848 dal

governo provvisorio di Lombardia parte in danaro, parte in argenterie, essendo poi mancato il tempo per fare una regolare liquidazione del debito stesso in effettivo danaro sonante.

Accetto di buon grado l'assicurazione che diede il signor Ministro di studiare questa materia, e la speranza di portare alla discussione del Parlamento una legge che indennizzi li creditori che se furono fedeli per lo zelo col quale si prestarono, credo che meritino anche lode per la fede che hanno avuto e per la quale hanno religiosamente conservati quei titoli di credito colla certezza che sarebbe venuto un tempo migliore.

Sarò lieto se il signor Ministro vorrà assicurarmi, e ripetere in proposito la dichiarazione che fece alla Camera dei Deputati: soltanto lo pregherò di avvertire che nel chiamare all'insinuazione questi crediti, bisognerà avere un riguardo speciale per il prestito fatto in argenti. Il prestito fatto in argenterie doveva essere, dietro un saggio fatto, liquidato in danaro. La prima parte degli argenti sovravenuti, quella cioè che portarono i cittadini più premurosi e zelanti alle casse pubbliche, fu spedita alla zecca di Genova; una seconda parte rimase a Milano. E qui occorre che la liquidazione per la partita mandata a Genova non venne eseguita, mentre di quella che rimase a Milano e che fu mandata alla zecca, si fece la liquidazione. Di modo che il Governo austriaco il quale sicuramente non aveva intenzione di pagare, e non ha pagato niente, ha dato ai singoli somministratori la liquidazione della quale mancano quei fornitori più zelanti e premurosi i quali avevano fatto le prime somministrazioni che furono mandate alla zecca di Genova.

Confido che queste considerazioni saranno valutate dal Ministro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Governo si occuperà, come già indicai alla Camera dei Deputati, dei debiti che furono contratti nel 1848 in Lombardia, ed anzi si è già cominciato a raccogliere tutte le opportune notizie, onde fare a tale proposito i necessarii studii; però non posso indicare fin d'ora quale mezzo userà per venire ad una liquidazione, e soddisfare, potendolo, ai desiderii di quelle nobili province della Lombardia.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giulini. Comincio dal dichiarare, che sono pienamente soddisfatto dell'art. 2, trovo che esso è perfettamente redatto, riconosce i debiti che sono stabiliti attualmente come debito pubblico, e dice, che le altre obbligazioni, quando fossero liquidate, saranno iscritte nel Gran Libro, e, a mezzo di legge; ciò è perfettamente regolare.

Si è parlato di alcune liquidazioni, e credo mio dovere di richiamare l'attenzione sopra di alcune di esse, le quali sono fondate sopra legge, e che per conse-

guenza non hanno bisogno d'altro che di essere condotte a compimento.

Queste liquidazioni riguardano il primo Regno d'Italia, quello Napoleonico.

Il regno d'Italia Napoleonico è una bella memoria; ebbe il difetto dell'origine straniera, e senti, durante il corso della sua esistenza, l'influenza della mano potente che dominava l'Europa e non apparteneva all'Italia.

Pure la memoria di quei tempi è buona per la patria italiana perchè fu proferto un gran nome, perchè le abitudini militari si radicarono in province che non le avevano, perchè infine un vigoroso regime introdusse nuovi principii di legislazione e di amministrazione; fu una scuola severa ma salutare.

L'Italia rigenerata riconobbe quelle nobili tradizioni coll'adottare per simbolo della risurrezione nazionale la bandiera che fu del primo Regno d'Italia, onde molti veterani riconoscono nel vessillo vittorioso di Goito e di San Martino quel medesimo che essi seguirono nei tempi della loro gioventù.

Il primo Regno d'Italia all'estinguersi lasciò un passivo. Parte di esso fu riconosciuto dai trattati: l'articolo 97 del trattato di Vienna riconosce il debito dell'ora allora Monte Napoleone, e stabilisce che una Commissione diplomatica composta di inviati delle potenze partecipanti al riparto territoriale del Regno sarebbe riunita in Milano per procedere alla verificaione ed alla divisione del debito del Monte Napoleone.

Questa Commissione fu riunita, e vi intervenne anche il rappresentante della Sardegna; anzi per un tempo la Sardegna fu rappresentata dall'onorevole nostro collega il conte Carcia, che non so se sia presente.

Questa liquidazione riguardava il fondo attivo dell'ammortamento, le cartelle iscritte, e quei debiti che a tenore delle leggi del Regno d'Italia dovevano essere iscritti al Monte. Una parte di questa operazione fu compiuta, cioè la divisione delle cartelle e del fondo d'ammortamento.

Il rimanente dell'operazione in parte fu fatto ed in parte no, perchè colla rivoluzione del 1848 la Commissione si sciolse e non fu riconvocata, onde la liquidazione rimase incompiuta.

Adesso questa liquidazione sarebbe semplificata, perchè le Potenze da quattro sono ridotte a due; ma in pari tempo le cose si sono anche complicate perchè l'Austria non saprebbe indursi a riconoscere in noi il diritto di rappresentare il duca di Modena ed il Pontefice.

Riconosco quindi che in questo momento gravi difficoltà impediscono la liquidazione definitiva. Credo però opportuno di far conoscere al Senato che questi diritti de' creditori esistono. Affretto co' voti il tempo in cui tutto il territorio del già Regno d'Italia sia nostro. Allora la liquidazione da internazionale diverrà interna e quindi si potrà fare ragione a tutti.

Siccome però vi sono complicati cogli interessi de' nazionali anche degli interessi di stranieri, garantiti dai

trattati, così ho creduto opportuno di prenderne atto, facendo riserva.

Ma vi è un'altra liquidazione del già Regno d'Italia; oltre al debito del Monte Napoleone quella Amministrazione lasciò anche un arretrato. Colpito il Governo da fatti di guerra lasciò invase tutte le partite in corso che rimasero illiquide e senza pagamento.

Tale liquidazione avrebbe dovuto far parte de' lavori devoluti alla Commissione internazionale, ma non fu così. Ogni Potenza agì da sé. Non entrò ora a dire quello che hanno fatto le altre Potenze condividenti; mi tengo solo a ciò che segui nel Regno Lombardo-Veneto.

Una patente sovrana del 1820 costituì il Monte Lombardo-Veneto per surrogare, quanto al detto Regno, l'antico Monte Napoleone.

Questo Monte Lombardo-Veneto fu dotato della parte del fondo di ammortamento del Monte Napoleone, che era toccata all'Austria.

Era istituita una Commissione liquidatrice la quale doveva avanti tutto ricevere dalla Commissione diplomatica il lavoro per quanto riguardava il Regno Lombardo-Veneto ed iscriverlo al nuovo Monte.

Aveva inoltre incarico di liquidare per quanto riguardava i sudditi dello Stato gli arretrati del Regno d'Italia.

Questa Commissione pubblicò l'invito per le insinuazioni dei titoli; le istanze furono presentate e si procedette alla liquidazione di molte categorie, proseguendo il lavoro sino al 1859. Allora colla mutazione di Governo la Commissione cessò di fatto e i lavori rimasero sospesi.

I diritti di liquidazione di queste due Commissioni furono riservati nella convenzione di Milano dell'8 settembre 1860, la quale a termini del trattato di Zurigo, determinava il riparto del debito lombardo-veneto fra le due Potenze condividenti precisamente all'ultimo articolo.

Ora questa Commissione liquidatrice da interna sarebbe divenuta internazionale e certo che sarebbe molto difficile di costituirla sulla nuova base, ma io credo che si possa darle un assetto riportandosi alla base della sua prima istituzione.

Il nuovo Regno d'Italia potrebbe ammettere la liquidazione di quelle partite insinuate di credito che riguardano i suoi sudditi.

L'Austria, da quanto odo dire, e sono cose notorie anche, stabilisce la Commissione liquidatrice a Venezia per riconoscere i titoli regolarmente presentati da suoi sudditi. Vi sarebbe dunque uno squilibrio assoluto se i Veneti ottenessero liquidazione e ciò venisse negato nel Regno d'Italia.

Io non voglio ora dire in qual modo si abbia a condurre questa liquidazione; prego però il signor Ministro delle finanze di voler prendere quest'affare in considerazione e veder modo per terminarlo.

Ministro delle Finanze. Il Governo conoscendo

quanto poteva essere avvenuto in Lombardia per i debiti iscritti sul monte Lombardo-veneto e per le operazioni fatte sia dalla Commissione diplomatica, sia dalla Commissione liquidatrice, ha considerato che anche i debiti esistenti nelle altre parti d'Italia meritano di essere verificati e liquidati, ed intendeva che all'avvenire si lasciassero intatti i diritti che possono competere ai creditori verso i vari debiti delle province, distinti coll'articolo 2 della legge. Questo articolo dice: « Tutti i debiti contratti od assunti dai cessati governi italiani e sotto forma di rendita pubblica, che non siano compresi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verificazioni saranno oggetto di leggi speciali. » Come vede il Senato, trattandosi di unificare tutti i debiti che si trovavano iscritti sui libri dei vari governi, si sono con quest'articolo voluti però lasciare intatti quei diritti che possono competere ai creditori di ogni località. Quindi, di mano in mano che le verificazioni d'ogni altra specie di credito saranno fatte in quel modo che sarà creduto più opportuno, sarà allora il caso di studiare e decidere in qual modo e perchè possano essere inclusi ed iscritti anche gli altri debiti nel gran libro del debito pubblico italiano.

Cosicchè mi pare che tutti i diritti che possono competere ai creditori della Lombardia verso il passato Monte Lombardo veneto, dopo la verificazione fatta nei modi che saranno creduti più giusti e più opportuni, potranno far parte del debito pubblico italiano.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Ho domandato la parola per un'osservazione che forse poteva riferirsi all'art. 1 più che all'art. 2; tuttavia ho preferito farla all'art. 2, perchè non è mia intenzione che l'osservazione abbia per effetto di portare una modificazione alla legge; ma solamente di promuovere presso il Ministro delle Finanze una spiegazione che gioverà a tranquillizzare alcuni possessori di titoli di rendita pubblica. Mi riferisco alla rendita pubblica che apparteneva al consolidato già romano e che nelle Romagne fu assunto dal Governo delle Romagne con decreto del 30 novembre 1859, poi dal Governo dell'Emilia con suo decreto 18 marzo 1860, e infine dal regio ministero del Re fu con ordinanza 17 febbraio 1860 tenuto in vigore, confermato due volte, e chiamato all'insinuazione dei titoli dei rispettivi proprietari.

Non avendo visto che nell'elenco A sia tenuta alcuna memoria di questa rendita e vedendo che all'art. 2 si è espressa una riserva la quale si riferisce ai debiti contratti ed assunti dai passati governi italiani, io desidererei di essere dall'onorevole signor Ministro delle Finanze tranquillizzato sulla sorte futura di questa rendita nominativa già riconosciuta, ed essere chiarito se i possessori in buona fede di questi titoli saranno con altra legge provveduti dell'indennità che loro compete.

Ministro delle Finanze. Il Governo italiano volendo soddisfare a un dovere di giustizia, dopo l'an-

nessione della maggior parte delle province che stavano sotto il dominio pontificio, ha preso in considerazione la condizione dei possessori di quei titoli per quanto le presenti contingenze politiche lo consentivano. Quindi ha pagato e paga tuttora la rendita semestrale di quei titoli che sono nominativi e che si trovarono assegnati alle varie casse delle tesorerie provinciali.

Ma a questo punto il Governo deve arrestarsi perchè il Gran Libro del debito pubblico si trova in una città che in oggi non fa parte del regno, epperchè non può conoscere a quali condizioni vanno soggette le iscrizioni di rendita; anzi, finchè le condizioni politiche non siano variate, non può oggi riconoscere neppure un titolo come parte del debito pubblico italiano.

Intanto per non danneggiare, per quanto era possibile, i portatori di quei titoli, si è cominciato a pagare la rendita semestrale.

Comprendo benissimo, che le condizioni di quei possessori di titoli sono differenti dagli altri possessori dei titoli che oggi appartengono al nuovo Regno; ma è da sperare che siffatte condizioni anormali siano presto per cessare, e quei possessori possano godere dei benefici di cui godono tutti gli altri.

Senatore **Giulini**. Non ho voluto interrompere la discussione, ma prima che sia votato l'art. 2, mi sento in dovere di ringraziare il signor Ministro dell'assicurazione che ha dato circa alla liquidazione dei debiti dell'ex-regno d'Italia: e nella lusinga, che egli vorrà provvedere, a che la Commissione liquidatrice possa compiere i suoi lavori, mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Presidente. Nessuno domandando più la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

« Art. 3. I debiti enumerati nell'elenco B, unito alla presente legge, saranno iscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 p. 0/0 ». 1

A proposito di questo articolo, leggerò l'emendamento proposto nella relazione dell'ufficio centrale.

« Per queste considerazioni l'ufficio centrale conchiude all'unanimità che a seconda della primitiva proposta del Ministero siano i numeri 2 e 3 dell'Elenco B, per una rendita rispettivamente di lire 1,041,268. 74 e di lire 856,292. 45, ricollocati nell'Elenco D, prendendo in questo i numeri 1 bis e 2 bis onde non alterare il numero d'ordine dell'Elenco medesimo e che siano contemporaneamente cancellati li numeri 2 e 3 anzidetti dell'Elenco B ».

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte**. Signor Presidente, signori Senatori, o io m'inganno a partito, o la legge che è sommersa alle deliberazioni del Senato, è una delle più importanti che si possano immaginare. Ella è eminentemente politica, eminentemente finanziaria, dirò meglio, è vitale per la patria comune, imperocchè dipende dalla sua attuazione, che le arterie di questo grande Stato

siano animate. Senza questa legge, io credo di appormi al vero se sostengo, che le nostre istituzioni cadranno in assoluto abbandono, perchè, Signori, se fosse lecito di paragonare con piccolissime le grandi cose nelle quali versiamo, la rassomiglierei al fiato di Pigmaleone che animava la statua che senza quel fiato sarebbe rimasta una massa inerte. Così del pari senza di questa legge, noi non potremo aspirare all'unificazione, al perfezionamento delle cose nostre, al benessere della patria italiana.

Dico il vero, se ci trovassimo in tutt'altre circostanze, io mi sarei veduto affascinato dall'impellenza degli autori dell'emendamento, imperocchè autorevoli per se medesimi, gravi per antichi e per attuali onori io non posso non altamente rispettarli.

Non è men vero però, che in questioni di sì alto momento, sull'altare della patria, non vi ha altra offerta votiva che quella che si consacra al bene della patria medesima, messo giù ogni umano riguardo e proponendo il bene pubblico ad ogni privato interesse.

Signor Presidente, l'ufficio centrale ha creduto di portare delle riforme su due parti della legge che vi è sommessi, quanto al termine d'un anno ch'esso vorrebbe prorogato a mesi 18 pel cambio degli antichi titoli coi nuovi; ma questa è cosa di leggiero momento, sì che non varrebbe la pena di pensare a modificazioni; imperocchè se il Governo non fosse a tempo per cambiare gli antichi titoli con i nuovi, niente impedirebbe che potesse, esigendolo il bisogno, proporre una prorogazione di termine: quanto alla riforma di rispettarsi il rimborso alla pari per quei crediti che furono su questa norma costituiti, su quest'articolo v'ha mestieri di alquant'analisi.

Signor Presidente, voi avete veduto, ha veduto il Senato che negli specchietti che vogliansi dir tabelle, che formano parte integrante della legge si comprendono dapprima in massa i debiti delle varie province italiane, di poi con determinate distinzioni: così nella tabella B contengono i debiti del 5 0/0, in quella C quelli del 4 0/0 e del 3 0/0, alla tabella D sono poi rinviati tutti quei debiti che non potrebbero essere iscritti nei precedenti due specchietti.

V'è stato fra i componenti l'ufficio centrale il commissario del 3 ufficio, se non vado errato, che avrebbe aspirato a fare che un'eccezione fosse ammessa, non meno per quei crediti i quali erano stati contratti con ammortamento o rimborso alla pari e dietro sorteggio, ma ancora per gli altri che dietro sorteggio, dovessero avere un ammortamento secondo la ragion corrente della rendita; ma l'ufficio centrale credette a fortissima maggioranza che non potesse tanto estendersi la eccezione, e ragionava eminentemente così, come io sto per dirlo colle medesime sue parole:

« L'ufficio centrale non disconobbe il valore di queste obiezioni, considerata la quistione nello stretto senso legale: e se la medesima fosse integra in fatto e non fosse eziandio per essere in certo modo pregiudicata in

diritto dal progetto di legge costitutivo del Gran Libro del debito pubblico del Regno, già approvate dai due rami del Parlamento, egli sarebbe associato a conclusioni che partono da un sentimento di profonda reuitudine; ma credette che per giudicare il merito di questo provvedimento si dovesse partire da un altro ordine di idee, da considerazioni vale a dire di una sfera più vasta e più elevata.

« Ora se i titoli dei debiti di antica creazione, sebene convertiti in nuovi, portassero seco l'impronta di un diritto ad un ammortamento diverso secondo la varia loro natura, ma più ampio che non quello attribuito ai titoli di nuova emissione, lo scopo dell'unificazione e del consolidamento di tutti i debiti non sarebbe raggiunto. Questi titoli ricorderebbero ognora la primitiva loro origine e non potrebbero entrare nel commercio generale alle stesse condizioni degli altri coi quali si vogliono accomunare.

Concludeva dunque l'ufficio centrale, che per questi titoli vi sarebbe stata una ragione di puro diritto civile, ma che per le cose opportunamente e bellamente accennate non si dovesse stare a questa, sì bene al gran principio che la pubblica utilità dovesse anteporsi alla privata.

Ed io aggiungerei ancora a queste belle osservazioni dell'ufficio centrale, che pure si doveva aver riguardo alla vera e grande utilità, cui vanno incontro i possessori di quella data rendita. Ed in vero, o Signori, quando si trattava di essere creditori di un piccolo Stato, rappresentato sì da uomini valenti, e di mano, e d'ingegno, e di mente gagliarda, ma sempre un piccolo Stato, e pieno di obbligazioni; certamente la garanzia era minore. Ma quando questi debiti vengano ad essere rappresentati da uno Stato così vasto, come è quello d'Italia, il quale tiene in sé fecondi e molteplici germi atti a sviluppare un'ampia potenza ed immense risorse dall'Alpi fino all'ultimo Libice, io credo, o Signori, che effettivamente hanno guadagnato i creditori, ben lontani dal rimanere per nulla pregiudicati.

Ed ecco perchè io mi associo ben volentieri alle osservazioni dell'ufficio centrale, alle quali crederei potersi aggiungere, dando ad esse un piccolo luogo, le altre che io aveva l'onore di esporre al Senato.

Ma, o Signori, se queste ragioni valevano nell'animo della grande maggioranza dell'ufficio centrale, per respingere il più ampio emendamento che si pretendeva dal Commissario del terzo ufficio, io credo che le ragioni medesime debbano valere a respingere l'emendamento cui l'ufficio accenna.

E difatti non è forse la stessa ragione dei creditori, i quali avevano contrattato i loro crediti con un ammortamento, e nonchè alla pari, e dietro sorteggio? Io credo che sia la stessa; e lo dimostrerò brevemente.

Ma dirò innanzi tutto che le ragioni di pubblico interesse esigono che non si faccia differenza veruna: poichè a prescindere che non trattasi di piccola somma la quale potrebbe passare inosservata, si costituirebbe

senza dubbio un precedente del quale sarebbero invitate le altre province a profittare: e certamente noi avremmo la Lombardia, che potrebbe invocare lo stesso esempio, ed altre province italiane, non escluse le napoletane e siciliane. Ed allora, o Signori, dove andrebbe l'unificazione? Dove andrebbero tutte le operazioni finanziarie, le quali noi facciamo voto vengano raggiunte più presto? Invece quella legge, che per urgenza dovrebbe essere votata, e votata secondo che è sommissa al Senato, sarebbe trasmessa di bel nuovo alla Camera dei Deputati, e verrebbe così lasciata nel campo dei possibili, anzi nello spazio dell'infinito!

Ma, o Signori, piacciavi pure di allontanarvi un momento da queste ragioni generali e di pubblico interesse, e scorgerete che bene esaminata la cosa, concorrono anche ragioni di positiva giustizia per escludere quest'emendamento, cui l'ufficio accenna.

Ed invero abbiamo veduto poc'anzi che il vantaggio di cambiare i crediti, che prima si avevano sugli Stati Sardi, coi crediti che sarebbero rappresentati sull'intero Regno d'Italia, è un grande, un immenso vantaggio.

Ora, o Signori, noi, ove volessimo adottare un'eccezione per questi crediti, al cui privilegio si vorrebbe tener fermo, noi li costituiremmo di una natura ibrida; imperocchè da una parte prenderebbero tutto il bene che vi è dalla Costituzione del Regno e dalla garanzia che offre tutta Italia; e dall'altra si terrebbero trincerati in quella posizione, che loro assegnava l'antico stato di cose.

Ma qual giustizia potrebbe loro permettere di accettare una parte della proposizione, e respingere l'altra come iniqua? o tutto, o nulla; ma il nulla non può essere, imperocchè noi firmeremmo allora di tante province italiane, tanti debiti pubblici, e noi cadremmo precisamente in un danno maggiore volendo evitarne uno assai minore.

Se dunque questo non si può, deve essere parificata la condizione di questi creditori a tutti quanti gli altri, e ben si avvisò la Camera elettiva nel comprenderli e trascriverli nei due specchietti B e C.

Del resto, ciò che pare abbia fatta molta impressione all'ufficio, sarebbe stata l'osservazione che questi tali crediti dei quali noi discorriamo avevano un corso assai più favorevole alla Borsa, e forse di 3 o 4 punti maggiore di quello che valevano gli altri crediti: ma questo è un argomento che, a me pare, non prova nulla affatto, e può essere ritorto contro coloro i quali ne usano. Imperocchè basterebbe solo osservare (a prescindere dalle cose che ho avuto l'onore di enunciare) che questo aumento, questo vantaggio di una ragione maggiore nel corso dei prezzi della Borsa era relativo alla sola rendita piemontese; ma fatevi, o Signori, il paragone colla rendita napoletana o con la siciliana, e troverete che anche il corso più vantaggioso ed eccezionale delle rendite piemontesi in discorso era molti punti al disotto delle rendite napoletane e siciliane. Or se ciò avveniva nei decorsi tempi, che cosa avverrebbe, se rimanessero

piemontesi com'erano, rispetto a tutte le altre rendite dello intero Debito Pubblico Italiano? Che se al contrario si unificheranno con le altre, al vantaggio di una più solida garanzia, qual'è quella che proviene dalle risorse di tutto il nostro Regno, aggiungerelbero l'altro de la maggior ragione cui perverrà senza fallo il prezzo delle rendite nostre in tutte le borse di Europa.

E poi dirò che anche nello stato presente delle cose i napoletani, ed oso dire anche i nostri confratelli siciliani, imperocchè, tolte quelle antiche rivalità che potevano nascere da cause dipendenti dall'antica dominazione, non possiamo non riconoscere i nostri antichi legumi, veggono che le rendite napoletane e siciliane che sorpassavano tanto la pari, che erano arrivate al più alto apogeo, sono discese per conseguenza della fusione di quelle province nel Regno d'Italia alla stessa ragione di corso della rendita piemontese; e vi si sono con la massima spontaneità e buon volere prestati, imperocchè essi non annettono verun valore alla differenza qual'ella si sia, ben paghi di aver acquistato il diritto di chiamarsi italiani, nè d'altra banda abbandonano la speranza che in un vicino o alquanto più tardo avvenire (che io per altro credo sollecitissimo), la rendita italiana raggiungerà quel corso cui erano prima pervenute le rendite napoletane e siciliane. Che se pure questo vantaggio non potessero nel momento conseguire, certo è che sarebbero ben lieti di poterlo tramandare alla futura generazione, imperocchè i nostri figli nei quali e per quali noi viviamo, saranno ben lieti di ereditare da noi il nome di italiani, quel nome che pareva un sogno, pareva un'utopia, ma che la Provvidenza di Dio nella sua onnipotenza seguò, e noi abbiamo suggellato con la nostra perseveranza, e viemaggiormente suggereremo.

Per conseguenza, Signori, credo che il Senato nella sua alta saviezza non potrà fare di meno di votare la legge quale è stata ammessa dalla Camera dei Deputati, ed alla quale credo che si unirà con tutta la sua forza il Ministro, e la voterà anche perchè con infinito universal danno non se ne mandi l'attuazione alle calende greche, e non restino così frustrate le ansie degli Italiani, le giuste aspettative d'Europa, dirò anche meglio la aspettazione universale, poichè la causa dell'Italia è ormai causa di tutto l'umano genere.

Senatore **Di Revel**. Io prego la Camera di essere profondamente convinta che quando l'ufficio centrale che aveva l'incarico dell'esame di questo progetto di legge mi onorava del mandato di riferire, e proponeva quell'emendamento di cui si tratta, non era punto animata da veruno spirito di individualismo, di personalità o di municipalismo o di qualunque altra idea che fosse meno concorde col resto dello Stato.

Se l'ufficio centrale si è determinato a fare questa proposta, si è perchè ha creduto che la medesima fosse improntata di un principio di giustizia così strettamente evidente, che non si potesse trasandare senza mancarvi in un modo troppo reciso.

L'onorevole propinante ha combattuto quella parte della relazione che ha tratto all'argomento, ma ha solo riferito quella parte che poteva essere conforme alla opinione che egli spiegava, ha tralasciato quella che gli era contraria, e mi è d'uopo riparla sott'occhio del Senato.

L'ufficio centrale non ha esitato menomamente in maggioranza a riconoscere che quanto al principio della esdebitazione nei termini portati dalla carta costitutiva dei vari debiti, quella sdebitazione per via di ammortizzazione al corso, un interesse di una grande importanza consigliava di abbandonarla, ma ritenne che nella tabella ultima, nella quale sono conservati nel loro essere attuale i debiti che avevano istituzioni particolari, erano state primitivamente comprese le rendite redimibili del 1819 e del 1831 dell'antico Stato Sardo, e aveva osservato che si era precisamente conservata questa distinzione appunto, perchè tali rendite avevano una costituzione affatto particolare.

Costituita con un fondo d'ammortizzazione dell'1 0/0, la legge portava che la metà di questo fondo fosse applicato all'ammortamento per via di acquisti al corso, e che il 1/2 per cento fosse applicato all'ammortamento per via di sorteggi alla pari.

Ora egli è evidente che l'ammortamento per acquisti al corso essendo già stato sospeso assieme all'ammortamento delle altre rendite di egual natura d'oltre 12 anni, l'effetto della cessazione del modo di ammortamento rispetto all'acquisto al corso, non poteva essere sensibile, anzi era assolutamente insensibile sopra questi effetti, come lo era sopra tutti gli altri di egual natura per cui l'ammortamento è sospeso. Ma siccome nonostante la facoltà dell'ammortamento per via di acquisto al corso, continuò tuttavia l'ammortamento per sorteggio secondo il fondo primitivamente stabilito, da ciò nacque che queste rendite ebbero nel corso delle contrattazioni una differenza di prezzo, un valore legittimato dalla speranza dell'eventualità di vedere la propria rendita estratta a sorteggio e ricevere in cambio un capitale eccedente del terzo quello che era corrente. E difatti la rendita essendo a 75 a un dipresso, venendo estratta e rimborsata al 100, è chiaro che il proprietario della rendita vantaggiava di 1/3 in più sul proprio capitale; quindi ho creduto che non si potesse questa operazione trascurare senza ledere realmente il diritto dei portatori di queste rendite, poichè queste, quantunque, accomunate con le altre di ulteriori creazioni rispetto alla non ammortizzazione al corso, conservavano sempre questa parte di ammortizzazione a sorteggio.

Ora, quale sarebbe l'effetto della cessazione di questi diritti che quei creditori hanno avuto continuamente e immutabilmente finora? Sarebbe quello di fare scapitare queste rendite di quel tanto p. 0/0 in più di cui si vantaggiavano in commercio.

Le nozioni che ho raccolto da parecchi agenti della piazza di Torino sono, che queste rendite variano tra il 4 0/0 ed il 3 0/0 in confronto delle altre; quindi il

giorno che voi dichiarate che l'estrazione a sorteggio è cessata, voi fate scapitare del 4 0/0 le rendite medesime, che è quanto dire, che coloro che sono portatori in complesso di circa due milioni di rendita, la quale è rappresentata da tre milioni di capitale calcolati al 75 0/0, scapiteranno in quel giorno stesso del 4 0/0 e del 5 0/0 sul loro capitale, che è quanto dire, che voi togliete dalla loro borsa un milione e mezzo con questa semplice disposizione.

Credo che non possa essere tale l'intenzione d'un Governo giusto e riparatore; credo poi che la proposta non possa portare ostacolo all'unificazione del debito, unificazione che l'ufficio centrale ha promosso con tutte le sue forze, ed a cui ha applaudito di tutto cuore; poichè non si tratta d'altro in sostanza che di conservare queste due rendite nelle categorie di quelle le quali non soffrono per ora modificazioni, e così si entra nel senso stesso della proposta del Ministero fatta all'altro ramo del Parlamento.

Ma l'onorevole propinante ha detto che il beneficio dell'unificazione che è di vantaggio generale, arreca però e debbe arrecare pregiudizi ad altri debiti che vengono pure unificati, e ha detto che questo svantaggio debba essere compensato dalla maggior solidità che acquisteranno i nuovi titoli per l'estesa garanzia a tutta l'Italia, a vece della parziale dei vari governi in cui essa consisteva, ed ha voluto tradurre in atto, o dare una dimostrazione di questo suo assunto citando le rendite siciliane e le rendite napoletane.

Io non disconosco per nulla che la rendita napoletana, di cui vedevo il corso (della siciliana lo ignoravo), fosse superiore di molto a quello della rendita delle altre parti d'Italia, e segnatamente dell'antico Piemonte.

Mi permetta però l'onorevole propinante che io gli dica che anche il Piemonte vide le sue rendite salire a 126 1/2, e che se le sue rendite da 126 1/2 ribassarono gradatamente sino al 70 0/0, ciò si fu perchè il Piemonte ebbe l'ardire, il coraggio, la generosità di impegnare se e tutto il suo avvenire per il principio di cui ora profittano anche quelle province, sia siciliane che napoletane; onde il paragone non ista: se sacrificio vi ha ora da parte di quelle province, è sacrificio che viene in seguito a quelli che hanno fatto altre province, che non hanno nessun rincrescimento, anzi agognano di poterne far di maggiori se il caso occorresse.

Io mantengo quindi che quello da noi propugnato è un principio di giustizia, un principio cui non si può contendere e che va conservato.

Dirà l'onorevole propinante: ma queste rendite stanno in fuori, non godono del beneficio delle rendite accomunate, si trovano in condizione tale che in ultimo, quando l'unificazione sia fatta, non godranno lo stesso favore. Ciò è vero; se queste rendite non fossero iscritte nel gran libro come tutte le altre, non sarebbero unificate; ma la garanzia è assunta dallo Stato intero, come è assunta per tutte le rendite che unifica, onde

la validità di questa rendita non può essere cangiata, non può essere infirmata col mantenere un diritto primitivamente acquistato.

Del resto, sono nella tabella D anche altri debiti; non è questo il solo che si voglia far figurare in essa; ve ne sono per somme ragguardevoli; e questi debiti scemeranno forse del loro valore, perchè conservati in quella tabella? Il debito Hambro, ossia debito inglese, conservato in essa acquisterà la responsabilità dell'intera Italia e non di una sola parte di essa.

Io credo che tutti i debiti, qualunque siano, assunti dal Regno nuovo acquisteranno quel maggior credito che viene naturalmente dalla maggior confidenza che ispira un debitore più poderoso che non è un debitore in condizioni meno fortunate.

Per conseguenza io mantengo che per principio di stretta giustizia, sia necessario che questi debiti ritornino ad essere compresi nella primitiva tabella.

Nè mi muove gran fatto quell'altra obbiezione che si è mossa in quest'aula, dicendosi che se si fa qualche modificazione, non potrebbe essere altrove accettata. Io non posso ammettere quest'appunto, perchè, dove valesse, noi non avremmo mai libertà di voto, ed io credo che i poteri dello Stato stanno e debbono essere in equilibrio appunto perchè rispettano i diritti reciproci.

Io mantengo perciò che spetta al Senato, laddove in una legge trovisi una clausola la quale non sia improntata da quel principio di giustizia, di verità, di equità che è necessario in ogni legge, l'emendarla. La cosa non può essere di molta importanza: si tratta di ristabilire le cose nel modo in cui il Ministero le aveva proposte e che, da quanto si legge, pare sia stato riformato senza discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo pertanto che in ogni evento, allorchè si propongono cose che sono conformi ai principii più stretti della giustizia, non avremo mai nulla a rimproverarci.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Monte**. Signori, non è certamente da porre in dubbio che la più parte del debito degli Stati Sardi sia stata contratta per la causa gloriosissima della redenzione d'Italia, ed è perciò appunto che tutte le altre province italiane si sono rassegnate con ogni buon volere a tutte le conseguenze dei debiti che per questa ragione erano stati contratti. Ma è incontestabile del pari che una parte non lieve fu contratta per soddisfare in altri tempi meno felici le esigenze dell'Austria, come negli Stati napoletani e siciliani erano stati per contratti in simiglianti circostanze dei debiti per sbramare la fame austriaca.

Ed è vero eziandio che un'altra parte di debito fu nel Piemonte assunta per sviluppare i germi di pubblica prosperità in questo Stato.

Ma chechè sia, noi ci siamo associati e tutte le province italiane si sono associate ai debiti degli Stati Sardi, nè intendiamo rimontare alla sorgente con vedute

meno che fraterne ed amiche, ma ad unico oggetto di mostrar la ragionevolezza della nostra tesi. E però prego il Senato di por mente alla seguente semplicissima osservazione. Secondo l'elenco A i debiti degli Stati Sardi, sacri, sacrissimi (non lo metto in nessun dubbio), ascendono alla cifra di 63,836,249 di rendita; il debito dello Stato napoletano a 26 milioni; quello della Sicilia a 6.800 mila; quello della Toscana a 5,865 mila e rotti; quello della Lombardia a 7,531,185; quello di Modena a 794,534; quello di Parma a 550,453, e quello di Bologna a 421,500.

E quindi fatto un semplice paragone si vede quanta sia la sproporzione del debito degli Stati Sardi con quelli delle altre province. Nè io intendo procedere ad una ragione composta di quello che sia popolazione, estensione, topografia, risorse interne, commercio attivo o passivo; perchè mi troverei con un calcolo molto avanzato: e nè tampoco intendo di andar rivangando queste cose per cui si andrebbe fuo alla genesi dei debiti, quando tutte le province d'Italia sono di buon accordo, di buon volere venute a rifondere in uno solo tutti i debiti rispettivi, che rappresentasse senza eccezioni il debito di tutta la Penisola. Onde credo che ciò sia bastante per calmare tutte le suscettività, per far tacere ogni privato interesse e fin per rendere paghi anche gli animi più scillitosi.

Senatore **Giulini**. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha osservato che alcuni debiti che hanno una costituzione loro propria sono stati messi a parte non come tutti quelli della stessa categoria.

Ma veramente tutti i debiti dell'attuale regno d'Italia hanno una costituzione propria, e se noi andassimo a ricercare l'origine di ciascuno, l'opera della unificazione assai difficile diventerebbe.

L'unificazione dei debiti la più larga possibile, è una necessità nazionale.

Noi abbiamo d'uopo di presentare l'Unità Italiana all'Europa sotto le forme del debito pubblico, essendo esso uno dei mezzi di comunicazione continua tra i singoli Stati e l'Europa.

Il bisogno di unificare questi debiti porta con sè inevitabilmente qualche sacrificio sui debiti stessi. È cosa inevitabile.

Nell'altra discussione che precedette, cioè quella del Gran Libro, io mi permisii di fare una proposizione ardita in vero, che non fu accolta.

La mia intenzione con quella proposta era di dare a tutti i creditori un tale vantaggio da autorizzare per tutti un solo livello.

Ma col togliere quel vantaggio, non scomparve la necessità di venire ad ogni modo alla unificazione. Io potrei citare fra i debiti che sono unificati e dei quali non si reclama il collocamento a parte uno che ha una costituzione propria. Vo' dire il debito del Monte Lombardo-Veneto.

Questo debito ha un fondo d'estinzione diverso affatto da quello di tutti gli altri debiti del Regno, perchè tutti

gli altri hanno un fondo d'estinzione sul bilancio dello Stato e questo lo ha in proprietà proprie e separate. Furono queste proprietà assegnate nel 1811 da Napoleone I al Monte Napoleone, e la patente del 1822 attribuì tutta la parte di esso che spettava all'Austria alla estinzione del debito del Monte Lombardo-Veneto.

Questa è realmente una costituzione propria. Questo fondo di estinzione fu assai manomesso e fu ridotto al di sotto di quello che dovrebbe essere; pure è certo che in altri tempi esso influì favorevolmente sui corsi delle cartelle del Monte, che salirono sino al 116, ed ancora al presente malgrado le malversazioni, rappresenta un valore di certa entità.

Il Monte quindi potrebbe essere collocato a parte perchè veramente ha una dotazione di carattere speciale, e sarebbe lecito di domandare che questo fondo avesse ad essere erogato a favore del debito al quale è applicato. Io però questa domanda non la faccio, e non fu fatta nemmeno alla Camera dei Deputati. Nè ciò fu per oblio, perchè molti dei Deputati e molti anche dei Senatori qui presenti appartenenti alle province lombarde si sono radunati per vedere se era il caso di richiamare la separazione, e fu concluso di non re lamarla, perchè il grande principio dell'unificazione voleva che questa sezione importante del debito nazionale avesse ad essere unificata. Ma io adoperando le parole della relazione della Camera dei Deputati, dico che se si passò sopra al debito del Monte, si può passare sopra a debiti che hanno carattere assai meno distinto.

I debiti Sardi dei quali si tratta, è vero che hanno una parte d'estinzione per estrazione a sorte. Ma se mi arresto ad osservare, trovo, che questa è un'estrazione lentissima o scarsa, onde non può avere una grandissima influenza sul corso.

Per conseguenza insisto perchè i debiti iscritti nella tabella B e C abbiano ad essere conservati al loro posto attuale.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Di Revel, Relatore. Quando ho detto che nella tabella D erano stati conservati i debiti che avevano una speciale costituzione, io ho dovuto intendere quelli che in ragione della loro costituzione non potevano subire una trasformazione senza che venisse vulnerato un principio di giustizia quale io riconosceva nei due debiti del 1819 e del 1831 rispetto all'estrazione.

L'onorevole proponente ha voluto fare dei confronti. Ha detto: se voi conservate nella tabella speciale queste rendite del 1819 e del 1831, voi fate una parzialità. Le rendite del Monte Lombardo-Veneto avevano una dotazione propria la quale cessa dal momento in cui esse vengano unificate colle altre.

Io non disconosco il merito delle osservazioni in punto di fatto. È verissimo che le rendite lombardo-venete avevano un fondo proprio, un assegnamento di stabili in proprietà per dotazione; ma l'ammortizzazione in che modo si faceva? Al pari? No: al corso. La differenza sta

solo in questo, che invece le altre rendite godevano d'un assegnamento sul bilancio dello Stato, quelle del Monte Lombardo-Veneto lo avevano in fondi stabili: ma io non ci vedo nessuna distinzione: i beni erano amministrati dalle Finanze, ed i redditi passavano al Monte per fare gli acquisti al corso. Del resto anche questo particolare modo di fare i fondi per l'estinzione non valse che non avvenisse anche per quelle rendite la sospensione dell'ammortizzazione, come avvenne per le rendite dell'antico Stato Sardo.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Senatore Di Revel, Relatore. Che poi i portatori od interessati nelle rendite del Monte Lombardo-Veneto non abbiano creduto di fare opposizione alla conversione, alla unificazione di quelle rendite colle altre tutte, io ne trovo anche un motivo sufficientemente plausibile in ciò che mediante questa unificazione cessa a riguardo di tali rendite l'imposta di cui sono ancora attualmente gravate. Se non isbaglio, questa ammonta a 500 o 600 mila lire.

Ora per effetto dell'unificazione cessa quest'imposta, e tali rendite trovano un vantaggio nell'essere alleggerite di tanto alla differenza di quelle dell'antico Stato Sardo, le quali a vece di trovare vantaggio, trovano lo scapito di quel tanto per cento che perdono, e che è la differenza appunto motivata dall'essere o no estratte a sorte, dal godere o no del premio che loro fu primitivamente assicurato. Quindi a me pare che il principio che regge una parte non sia lo stesso che regge l'altra, anzi vi sia antagonismo fra le due, mentre l'una tratta del lucro capitando, e l'altra de danno vitando.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Non vengo a negare che il metodo di estinzione accennato dall'onorevole signor conte Di Revel per le rendite piemontesi del 1819 e 1831, non sia diverso da quello del Monte Lombardo, ma dico che il Monte ha un fondo d'estinzione diverso da quello degli altri debiti, sebbene esso sia al corso.

È vero che era stato sospeso l'esercizio dell'estinzione stessa, ma è vero anche che esiste una proprietà costituita a parte che ha oggi ancora un valore abbastanza considerevole: questa proprietà attualmente non è più tutta in fondi stabili, anzi una parte è in rendite acquistate col prezzo dei beni stabili venduti.

Ad ogni modo esiste una proprietà la quale è costituita a parte. Questo capitale potrebbe agevolmente essere adoperato ad una estinzione propria che avrebbe un'influenza sopra l'attuale corso. Il signor conte Di Revel fa osservare che la rendita del Monte viene ad avere un vantaggio della unificazione; ed è vero, ma è un vantaggio temporaneo: l'imposta della rendita è propria della Lombardia e passando il debito al Regno d'Italia, il tributo cessa.

Ma se io sono ben informato, nei progetti di legge per le imposte che sono stati presentati alla Camera dei Deputati, vi è quello di un'imposta sulle rendite; se,

come è probabile, la legge è votata, lo sgravio riuscirebbe assai breve.

Ad ogni modo conchiudo col dire che il vantaggio dell'assimilazione è utile per lo Stato, e credo che risonderà anche a beneficio dei creditori, e mi faccio forte di domandare che tutta l'assimilazione possibile sia praticata.

Perciò credo che anche un piccolo vantaggio derivante da limitata estinzione per estrazione, abbia a cedere davanti ad opera sì grande.

Presidente. Sospendo per un momento la discussione di questa legge per dar la parola al Ministro dell'Interno per la presentazione di progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati, l'uno per l'autorizzazione di spese straordinarie, per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Cagliari, l'altro per disposizioni temporanee amministrative.

Presidente. Do atto al Ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti per il solito corso.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Guardasigilli, un progetto di legge per la convalidazione del Decreto Regio 31 dicembre 1860 relativo alla proroga del termine fissato ai procuratori per prestare la malleveria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà pure stampato e distribuito.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

Presidente. Si riprende la discussione dell'art. 3 del progetto di legge sull'unificazione dei debiti dello Stato.

La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Quando proponeva l'unificazione dei vari debiti che esistevano nelle varie provincie d'Italia, esaminai accuratamente quale era l'indole economica di tutti questi vari debiti.

Io posso ora con animo lieto far palese al Senato che le condizioni speciali, economiche dei debiti delle varie provincie e tutti i vantaggi dei quali godevano, li conservano coll'unificazione; quindi io non credo che sia luogo di parlare di un debito piuttosto che di un'altro, oggi che si tratta di dare a tutti una sola forma, e sottoporli tutti ad una legge, poichè nessun titolo di credito ha sofferto, come nessun titolo si è avvantaggiato a preferenza di un altro. Fatte queste brevi osservazioni, entrò immediatamente a parlare dei debiti del 1819 e del 1831. Colla legge del 1819 il Governo, allora Piemontese, diceva: io contrarrò un debito, a questo debito assegnerò uno per 0/0 di fondo d'estinzione, colla

metà di questo fondo io farò ogni anno un'estinzione estraendo a sorte e rimborserò i titoli estratti alla pari; coll'altro mezzo per cento mi riservo la facoltà di ricomprare al corso; poi io avrò facoltà di ricomprare al corso una quantità maggiore di quella che col mezzo per cento potrei riscattare a sorteggio in quanto che tutti i frutti delle rendite riscattate, accresceranno esclusivamente il fondo per estinguere al corso; cosicchè per le rendite a sorteggio, era sempre fisso il fondo del mezzo per cento, e il fondo per l'acquistista a corso andava ad accrescersi con il risparmio degli interessi per le rendite tolte dalla circolazione. Questi debiti non si estinguevano nè in pari tempo, nè per porzione uguale; un debito il quale abbia un per 0/0 di fondo di estinzione, il qual fondo si accresca per i frutti della rendita riscattata, non ho bisogno di dire che si estingue in 36 anni e sei o sette mesi e alcuni giorni. Or dunque se il Governo Piemontese avesse fatto il riscatto tanto alla pari, come al corso, il debito del 1819 non esisterebbe più poichè sono trascorsi al di là di 36 anni. Se adunque il Governo per ciò che riguarda l'estrazione alla pari, l'ha eseguita colla massima precisione e annualmente e quella rendita rimane in corso, vi rimane per effetto soltanto di non aver riscattata la rendita, che aveva facoltà di acquistare al corso, perchè se l'avesse riscattata ai prezzi che correva come ha fatto il sorteggio rigorosamente ogni anno, questa rendita non esisterebbe più. Or dunque se la rendita che non è stata estratta al corso, non si mettesse nella condizione nella quale furono, e saranno tutte le rendite che avevano un fondo d'estinzione, del quale per varie ragioni non si è fatto uso, che cosa ne seguirebbe? Si crederebbe forse che il Governo oggi avesse assunto l'obbligo di riscattare al pari, cioè al sorteggio tutta la rendita tuttora vigente, quando per le sue condizioni economiche non ha potuto comprare al corso? Quando ciò fosse le condizioni primitive sarebbero riuscite immensamente favorevoli ai compratori di quei primi titoli, e al di là dei primitivi patti, e dei vantaggi promessi, e lo Stato sopporterebbe un aggravio ed un danno non lieve.

Or dunque, fatta la considerazione che al fine dei 36 anni e vari mesi, se il Governo fosse stato in condizione non solo di riscattare la rendita al sorteggio, ma anche di valersi della sua facoltà di ricomprare al corso il debito del 1819, questa rendita più non esisterebbe, e poichè la rendita a sorteggio è stata riscattata annualmente colla massima precisione, il rimanente della rendita, lo ripeto, non può appartenere che a quella parte che si doveva riacquistare al corso. Se questo è vero, come a me pare indubitato, ne consegue che quella parte che si doveva riacquistare e non si è comprata al corso, è una parte di debito che deve entrare nella famiglia di tutti gli altri debiti ai quali era assegnato l'1 0/0, ma che per le condizioni finanziarie dello Stato, non si è speso al riscatto della rendita, ai prezzi correnti.

Per siffatte considerazioni mi sembra che intorno alla rendita del 1819 non possa cadere alcun dubbio.

Io quanto alla rendita del 1831, dirò che essendo trascorsi i 30 anni, e il riscatto al pari al sorteggio essendosi fatto annualmente senza l'interruzione neppure di un anno, non mancherebbero più che cinque o sei anni perchè la rendita fosse tutta estinta. Ma da un calcolo preciso che ho fatto fare al Ministero da abili matematici, si rileva che a tutto il 1848, quando si fosse fatta l'estrazione nei limiti prefissi e promessi, si sarebbero dovuti riscattare 106 mila lire di rendita: invece a tutto il 1848 la somma estratta ascende a 293 mila lire. Ora poichè, come ho fatto osservare, i frutti della rendita riscattata accrescevano esclusivamente il fondo d'ammortimento per l'acquisto della rendita al corso, mentre rimaneva fisso quello che riguarda il riscatto al sorteggio, ne viene la conseguenza che per avere estratto una quantità di rendita maggiore di quella che si poteva estrarre con mezzo per cento del capitale nominale, il fondo d'ammortimento per la rendita da comprare al corso era aumentato. Cosicchè se il Governo anche per la rendita del 1831, avesse voluto, o potuto riscattarla non solamente per via del sorteggio, ma anche per acquisti al corso (senza tenere a calcolo i prezzi correnti che dal 1848 in poi furono quasi sempre inferiori al pari, e quindi ponevano il Governo in posizione di riscattare un maggior numero di cartelle al corso) si vede chiaro che dalla rendita che oggi è tuttora vigente non rimarrebbero da estrarre che circa 30,208 lire poichè tutto il rimanente appartiene, come diceva, a quella rendita, che si doveva riscattare con un fondo d'ammortizzazione e che non differisce da tutte le altre alle quali fu assegnato un fondo di ammortamento, di cui o giammai, o rade volte fu fatto uso, e che da vari anni è stato, dirò così, dimenticato dal Governo. Ora domando se, a rigore, non rimanendo che una rendita di 30 mila lire, sia conveniente rimuovere una grande questione? questione che non è solamente economica, ma è della più alta importanza politica per tutta l'Italia, poichè, Signori, l'unificazione dei debiti è il primo cemento di un grande edificio che farà un giorno la gloria e la fortuna della nazione italiana (*Bravo! bene!*).

Io credo, adesso che gli stessi portatori di titoli del 1831 (poichè non credo dover ritornare a parlare dei titoli del 1819) se fossero tutti qui presenti, volentieri farebbero getto di un obolo che potrebbe loro forse a stretto diritto spettare perchè si dicesse che la legge sull'unificazione dei debiti non ha incontrata alcuna difficoltà, alcuna opposizione nel modo col quale è stata fatta (*benissimo*); ed io lo credo tanto più, perchè essendosi voluto procedere colla massima esattezza, essendosi voluto rispettare per quanto è possibile tutti i diritti dei possessori di rendite pubbliche, l'Italia facendo la unificazione dei debiti, non ha imitato la Francia del '93, non ha imitato l'Inghilterra quando cadeva la repubblica di Cromwell, a cui succedette Carlo II, e per benignità di fortuna non è stata costretta a fare il terzo consolidato. L'Italia, per la Dio mercè non è stata nella dura

necessità di non riconoscere che una piccola parte dei debiti contratti nelle varie e divise province.

Noi abbiamo poi trovato quasi tutti gli imprestiti d'Italia fatti dal 1815 in poi avere ad un dipresso le stesse condizioni, perchè una garanzia speciale sopra una tassa indiretta o sopra una rendita fondiaria ed altra garanzia d'indole congenere data ad alcuni titoli di credito, non ne variavano la natura, o ne accrescevano il prezzo; molte di quelle garanzie erano specie, come quella del Monte Lombardo Veneto il cui fondo di ammortamento all'epoca del trattato di Zurigo si componeva di un credito verso l'Austria, ossia di tanti titoli di rendita austriaca che erano in mano all'Austria.

Se i creditori del Monte Lombardo avevano per garante e debitore il Governo Austriaco, tutti i creditori del nuovo Regno hanno ben altra garante e debitrice, banno, dico, l'Italia (*Bravo*).

Ora dirò ancora una parola, ed è che il Ministero volle riservare ad altro tempo e più tranquillo lo studio di questi debiti del 1819 e 1831; ma ha dovuto poscia convincersi dietro esame che non si violerebbe, lasciandoli fra i debiti unificabili, l'interesse e diritti di chi-chessia; quindi sarei molto lieto se oggi il Senato volesse approvare questa legge senza alcuna modificazione (*Vivi segni di approvazione*).

Senatore **Di Revel**. Io debbo in primo luogo rettificare una questione di fatto allegata dall'onorevole ministro delle finanze, ed è quella delle forme costitutive del debito del 1819.

Il debito del 1819 assegnava la metà dell'uno per cento per fondo d'ammortizzazione, per via di sorteggio al pari, e l'altra metà per via d'acquisto al corso, e le finanze profitavano evidentemente delle rendite che venivano man mano estinguendosi, ma non era una facoltà, era un'obbligazione detta e spiegata nei termini più solenni; ed io mentre faccio buon conto della necessità, dell'urgenza per lo Stato della sospensione per via d'acquisto al corso, non posso trovare la stessa condizione relativamente all'ammortizzazione per via di sorteggio, perchè questa dà al titolo un valore maggiore che voi togliete, se viene ad essere tolto il diritto al sorteggio.

Io non disconosco che i calcoli matematici di cui ha parlato il signor Ministro di finanze, possano condurre a quei risultati di cui egli ha fatto parola, ma credo che un calcolo molto più semplice, quello che entra nella mente di ognuno, sia quello che ho fatto io.

Questi titoli hanno in commercio un valore maggiore di un tanto per cento, perchè godono ed hanno goduto finora di questo beneficio del rimborso al pari; se voi lo togliete loro, voi fate scapitare in mano dei portatori di questi titoli un valente di un milione e mezzo ed un milione ed ottocento mila lire, ed è appunto la cosa di cui io mi preoccupo, e che mi pare non possa essere consentita dai principii di quella giustizia assoluta che deve presiedere alla formazione delle leggi.

Del resto fu detto che quando pure questi titoli venissero unificati, i portatori dei medesimi ne rimarrebbero contenti, perchè entrerebbero nella gran massa dei debiti che hanno una più facile circolazione.

Io ho detto nella relazione a nome dell'Ufficio, che vi ha un modo molto semplice di accertare la volontà dei portatori di questa rendita, ed è quello di lasciare loro quest'ampia facoltà: se ne approfitteranno, vuol dire che vi avranno trovato il loro tornaconto, se non se ne approfitteranno vuol dire che sanno che questi titoli con questo speciale vantaggio loro assicurato hanno un valore maggiore.

E qui, ripeto, riguardo alla garanzia, questa è tanto per i debiti unificati quanto per gli altri, in quanto che è il nuovo regno che li garantisce e non più una parte sola.

Del resto il calcolo dell'estinzione di questo debito per via di sorteggio in quel dato numero d'anni starebbe, se la esdebitazione avesse sempre potuto aver luogo allo stesso tasso; ma, o signori, è cosa di fatto che queste rendite salirono un tempo sino al 126. Io non posso quindi scostarmi dall'opinione emessa, cioè che i più triti principii di giustizia non ci consentono di togliere ai portatori in buona fede di questi titoli un diritto che è stato finora mantenuto, nonostante che il mezzo d'estinzione sia stato da una lunga serie di anni abbandonato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, faccio osservare al Senato che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ha due parti, l'una che tende a far trasportare da un'elenco ad un'altro una rendita di lire 1,041,268 74, la quale si riferisce alla creazione portata dall'Editto 21 dicembre 1819 e dalle Regie Patenti 29 giugno 1820; e l'altra che è di L. 856,292 45, che si riferisce alla creazione portata dal Regio Editto 30 maggio 1831.

Metterò dunque distintamente ai voti queste due parti d'emendamento.

Chi intende di trasportare dall'elenco B a quello D la partita di L. 1,041,268 74 sorga.

(Non è approvata).

Chi intende trasportare egualmente dall'elenco B a quello D la partita di L. 856,292 45 sorga.

(Non è approvata).

Metto quindi ai voti l'articolo terzo, che rileggo.

« Art. 3. I debiti enumerati nell'elenco B. unito alla presente legge, saranno iscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 per 0/0 ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 4.

« Art. 4. I debiti enumerati nell'elenco C, parimenti unito alla presente legge, saranno iscritti in rendita consolidata 3 per 0/0.

« Per quelli di Napoli e di Lombardia che sono attualmente al 4 per 0/0 s'iscriverà la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 3 per 0/0. Potranno pe-

raltro i possessori nell'atto di presentare i titoli, giusta il successivo articolo 9, dichiarare che prescelgono la rendita 5 per 0/0, nel qual caso verrà a loro favore iscritta la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 5 per 0/0 ».

(Approvato).

« Art. 5. I debiti enumerati nell'elenco D saranno separatamente inclusi nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente.

« I titoli in corso di detto elenco dovranno essere cambiati in titoli nuovi consimili di debito pubblico del Regno d'Italia, fino a che non sieno per legge iscritti in rendita consolidata 503 per 0/0. Con Decreto Reale sarà determinato, per cadauna categoria dei medesimi, il tempo dentro il quale dovrà eseguirsi il cambio ».

(Approvato).

« Art. 6. Le rate semestrali della rendita consolidata 5 per 0/0 saranno pagate il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno.

« Quelle semestrali della rendita consolidata del 3 per cento il primo aprile ed il primo ottobre ».

« Le rate delle altre rendite alle loro rispettive scadenze ».

(Approvato).

« Art. 7. Le iscrizioni del 5 per 0/0 consolidato al portatore saranno di L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000.

« Quelle del 3 per 0/0 consolidato al portatore saranno di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900 ».

(Approvato).

« Art. 8. Le iscrizioni nominative del 5 per 0/0 consolidato potranno essere di L. 5 e di qualunque somma che ne sia il multiplo.

« Quelle del 3 per 0/0 consolidato potranno essere di L. 3 e di qualunque somma che ne sia il multiplo ».

(Approvato).

« Art. 9. Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite le quali, in virtù della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla direzione generale del Gran Libro, o alle direzioni particolari del Regno, o agli uffici che saranno destinati all'estero, dove ne sarà fatto il cambio con nuovi titoli ».

A quest'articolo si sarebbe proposto dall'ufficio centrale un emendamento.

Interpellerò il medesimo se insiste nel suo emendamento di prolungazione del termine stabilito da questo articolo.

Senatore Di Revel, Relatore. Dietro le spiegazioni che il signor Ministro delle finanze ebbe a dare all'ufficio centrale, che si trovò casualmente riunito, sulla necessità attingente che questi titoli siano prodotti, perchè l'unificazione possa essere fatta, l'ufficio centrale rinunzia al suo emendamento, massime che non veniva che occasionalmente ad un altro più importante, che il Senato ha stimato di rigettare.

Intanto però è persuaso l'ufficio centrale che spirato l'anno ove rimanesse tuttavia ancora una partita di rendita di una certa entità, e che vi fossero considerazioni le quali potessero consigliare di non usare in modo assoluto di questo diritto realmente molto rigido, poichè priva i reddittari dei semestri maturati, mentre le prescrizioni in materia di debito pubblico sono molto più ampie, è persuaso, dico, l'ufficio che il signor Ministro a quell'epoca, proporrà qualche temperamento all'uopo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 9.

(Approvato).

« Art. 10. Quando nel cambio de' vecchi coi nuovi titoli non si potesse pareggiare la rendita dai medesimi rappresentata per la differenza inferiore al *minimum* fissato negli articoli 7 ed 8, che rimanesse a favore dei possessori, saranno dati ai medesimi degli assegni provvisorii nominativi o al portatore. »

(Approvato)

« Art. 11. Gli assegni provvisorii potranno essere cambiati in titoli di rendita consolidata, semprechè riuniti formino una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli 7 ed 8.

« La riunione potrà essere fatta tanto dai privati, quanto dall'Amministrazione del debito pubblico, alla quale è data facoltà di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, purchè siano liberi da ogni vincolo. »

(Approvato)

« Art. 12. La iscrizione della rendita consolidata sarà fatta colla decorrenza del semestre incominciato.

« Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei vecchi e nuovi titoli saranno computate, nel pagamento del primo semestre, a favore dell'Amministrazione o a favore del titolare o portatore del titolo, secondo i casi; e verranno pagate in contanti. »

(Approvato)

« Art. 13. Decorso l'anno stabilito nell'articolo 9 per la presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate semestrali scadute sui medesimi. »

(Approvato)

« Art. 14. Spirato un anno dalla pubblicazione della presente legge, gli agenti di cambio ed i notai non potranno più prestare il loro ufficio per operazioni relative alla rendita rappresentata dai vecchi titoli dei debiti enumerati negli elenchi B e C.

« Possono per altro prestarsi alle dette operazioni in quanto esse seguano davanti all'Amministrazione del debito pubblico, e in conformità delle prescrizioni della legge presente.

« In caso di contravvenzione saranno puniti con una multa da lire 50 a lire 500, e colla sospensione da 15 giorni a tre mesi dall'esercizio della loro professione. »

(Approvato)

« Art. 15. I certificati e le cartelle che saranno rilasciati in cambio de' vecchi titoli saranno esenti dal pagamento del dritto di bollo. »

(Approvato).

« Art. 16. Le nuove iscrizioni saranno conformi alle vecchie, qualunque sia la loro intestazione e la natura del vincolo a cui sono soggette, ma non potranno in seguito trasferirsi con altre regole e vincoli diversi da quelli determinati dalla legge costitutiva del Gran Libro. »

(Approvato).

« Art. 17. Le iscrizioni delle rendite appartenenti a corpi morali, opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, dovranno sempre portare l'indicazione della persona o dell'Amministrazione che rappresenta il credito. »

(Approvato).

« Art. 18. Le regole e le prescrizioni contenute nella legge costitutiva del Gran Libro saranno applicate alle altre rendite, che si manterranno distinte da quelle che vengono iscritte e consolidate sul medesimo, in quanto non si oppongono alle condizioni speciali derivanti dalle leggi, o dagli atti delle rispettive loro creazioni. »

(Approvato).

« Art. 19. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge presso la direzione generale, le direzioni particolari, e per la destinazione degli uffici all'estero. »

(Approvato)

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di fissare l'ordine del giorno per domani. Propongo al Senato di riunirsi al tocco negli uffici per l'esame delle leggi che furono oggi presentate dal signor Ministro delle finanze e dal signor Ministro dell'interno; quindi alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge: 1° per la costruzione di un ponte in chiatte sul fiume Po presso Cremona; 2° per la istituzione della Cassa invalidi della marina mercantile. E ciò se il Senato intende, in vista delle circostanze in cui siamo e della necessità di accelerare i nostri lavori, di ammettere che si prescinda dal termine preventivo di 48 ore. Se non vi è opposizione intenderò come aderente il Senato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei Deputati, una per l'autorizzazione di spese straordinarie occorrenti a migliorare il porto di Rimini; e l'altro per l'approvazione della Convenzione con la Società delle ferrovie romane per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Ravenna a Bologna e Ancona, e per la riorganizzazione della Società delle ferrovie romane.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1861.

Votanti . . . 70
Favorevoli . . . 64
Contrari 6

Il Senato adotta.
La seduta è sciolta (ore 4 3/4).